Deliberazione n. 165/2022/VSGO

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario (relatrice)

*: riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 17 novembre 2022
Comune di Riccione
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2020
(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - DEL-Reg.-SC_ER - 0000165 - 24/11/2022 - 14:33

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016*";*

Vista la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG della Sezione delle Autonomie che approva il referto al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Relazione 2021";

Vista la propria deliberazione n. 11/2022/INPR del 3 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Considerato che il **Comune di Riccione** (di seguito, "Comune" o "Ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 23 dicembre 2021 e gli atti allegati, che approva la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2020, trasmessa a questa Sezione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la nota istruttoria SEZ_CON_EMI-SC_ER – 0001702 del 14 aprile 2022;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune con nota acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER – 0002383 dell'11 maggio 2022;

Vista l'ordinanza n. 82/2022 del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio, tramite piattaforma telematica, del 17 novembre 2022;

Udita la relatrice Ilaria Pais Greco;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito Tusp) prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i

presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016[1], implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente, presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "*La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti*".

Il controllo sulle società, effettuato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge

[1] Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate[2].

2. Con deliberazione n. 125/2018/VSGO, relativo all'esame del provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riccione alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, la Sezione aveva preso atto che nel piano erano state prese in esame 14 partecipazioni dirette di cui il Comune era titolare mentre solo alcune delle indirette erano state oggetto di ricognizione risultando, pertanto, il piano inizialmente incompleto e solo successivamente integrato dal Comune.

La Sezione, in particolare, evidenziava al Comune di Riccione le sottoelencate criticità.

Quanto alla società **Romagna acque – società delle fonti s.p.a.** era stato rilevato che lo statuto societario, nonostante fosse stato aggiornato nel dicembre 2017, risultava non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Tusp prevedendo, come unica opzione, un organo amministrativo collegiale composto da cinque membri in luogo dell'opzione alternativa, rimessa dalla norma all'organo assembleare, di disporre, in presenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Nella citata delibera era stato, inoltre, rilevato il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. *c*, del medesimo Testo Unico (svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate), avuto riguardo alle partecipazioni del Comune in tre società svolgenti la medesima attività di amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato (oltre alla stessa Romagna acque s.p.a., anche **Amir s.p.a.** e **Società italiana servizi – Sis s.p.a.**).

Conclusivamente, la Sezione, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Riccione, aveva richiamato l'Ente:

---

[2] Lo schema di relazione *per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020* approvate dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (Delibera n. 13/SEZAUT/2021/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

- a includere nell'ambito della successiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Tusp, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e superare, nell'ambito del successivo provvedimento di razionalizzazione, le altre criticità evidenziate.

3. Il **Comune di Riccione**, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 20 del Tusp, con deliberazione consiliare n. 42 del 23 dicembre 2021 ha predisposto e trasmesso alla Sezione il provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020. Parte integrante del provvedimento sono la relazione tecnica (allegato A), che contiene l'analisi dettagliata delle partecipate dirette e indirette, e la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (allegato B), che fornisce elementi informativi in ordine misure di razionalizzazione previste nel Piano 2020 (ricognizione partecipazioni detenute al 31/12/2019) ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Tusp.

Al provvedimento sono stati inoltre allegati i pareri - favorevoli - di regolarità tecnica e contabile.

3.1 Al riguardo, avendo la Sezione richiesto il parere espresso dall'Organo di revisione sul provvedimento in esame, il Comune ha evidenziato che "*la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 non ha previsto nessuna modifica delle modalità di gestione dei servizi né proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Nel caso in esame, infatti, non vi è stata alcuna variazione circa le concrete modalità di erogazione dei servizi né rilevanti mutamenti delle previsioni di bilancio o degli equilibri dell'Ente; al contrario, è stata attuata una semplice e statica ricognizione volta a proseguire decisioni precedenti, come esplicitato a pag. 68 All. A) alla delibera di CC n. 42/2021: 'In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 28/12/2020, questo Comune ha provveduto a proseguire le attività/procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione*'". Il Comune, motivando sulla non obbligatorietà, nel caso di specie, del parere dell'organo di revisione, ha

richiamato un contributo dottrinale[3] relativo all'adempimento intestato a tale organo sul riordino delle partecipazioni societarie detenute dall'ente locale, secondo il quale "*stante l'evidente difficoltà concettuale di ricondurre i piani in discorso tra gli 'strumenti di programmazione economico-finanziaria' dell'ente locale e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 1, del Tuel, la prassi applicativa, sin dall'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria sopra richiamati e, ancor prima, in ordine ai piani previsti dalla legge di stabilità per il 2015, registra una tendenza interpretativa restrittiva in virtù della quale detto parere sarebbe necessario solo nel caso in cui l'ente abbia assunto, con il piano, misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute. In questa prospettiva l'organo di revisione non sarebbe tenuto mai a pronunciarsi sul piano in assenza di modifiche alle forme di gestione dei servizi erogati e quando, dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento, non derivino mutamenti delle previsioni di bilancio dell'ente, né dei suoi equilibri (…). Alla luce di tutto quanto precede, il sistema sembra ricostruibile nei seguenti termini che tengono conto del dato normativo posto dall'art. 239 Tuel e della diversa rilevanza che può registrare il parere rilasciato dal revisore a seconda dei contenuti concretamente assunti dallo stesso piano di riordino delle partecipate. Deve ritenersi sempre obbligatorio acquisire il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, in tema di 'modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni', con tutti gli effetti di legge previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo in termini di motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle relative previsioni e di dovere dell'organo consiliare di adottare i provvedimenti conseguenti, motivando, altrimenti, le ragioni delle mancata adozione delle misure proposte dall'organo di controllo. (…) Rientra, in ogni caso, nell'autonomia statutaria e regolamentare dell'ente locale, prevedere, nel quadro delle attività di collaborazione dell'organo di revisione con l'organo consiliare previste dall'art. 239, c. 1, lett. a), del Tuel, che il revisore sia sempre tenuto ad esprimere il proprio parere in sede di adozione della delibera di riordino periodico delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 Tusp, anche laddove meramente confermative del portafoglio di partecipazioni detenute dall'ente: in tali ipotesi il revisore fornirà il proprio avviso sulle prospettive di realizzazione del piano (raccomandando, se del caso, la concreta attuazione delle misure ivi*

[3] Pubblicato sulla Rivista n. 2/2020 della Corte dei conti

previste) nonché sulla coerenza delle determinazioni assunte dall'ente con la normativa recata dal Tusp, restando impregiudicata ogni valutazione di merito politico rimessa ai competenti organi comunali."

L'ente ha poi concluso "*che negli atti statutari e regolamentari adottati dal Comune di Riccione non sono previsti casi di obbligatorietà di richiesta pareri all'organo di revisione oltre quelli normativamente previsti dal TUEL".*

3.2 Dall'istruttoria svolta è emerso che il Comune di Riccione, con riferimento alle società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria (SIS s.p.a., AMR s.c.r.l., Farmacie comunali di Riccione s.p.a. e Start Romagna s.p.a.), non ha considerato le stesse come soggette a controllo e quindi alle prescrizioni del Tusp relative alle controllate.

Si rammenta, sul punto, che la Sezione si è più volte espressa ritenendo il controllo pubblico congiunto connaturato alla natura (pubblica) omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, alla convergenza di interessi di tali enti verso un fine pubblico (in termini, fra tutte, deliberazione di questa Sezione 106/2020/VSGO).

3.3 Dalla documentazione in atti non risulta, inoltre, che il Comune abbia effettuato l'analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate.

La Sezione, ai fini dell'eventuale rilevazione della necessità di contenimento di tali costi, prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *f,* del Tusp, evidenzia l'importanza dell'analisi degli stessi, che, al di là di un obbligo normativo, rappresenta un fattore essenziale di controllo del socio pubblico sull'attività aziendale. Del resto, l'analisi dell'assetto complessivo delle società, prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, comporta un esame organico di tutti i costi di funzionamento, funzionale proprio alla valutazione dell'opportunità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. La Sezione ribadisce, pertanto, come l'analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione.

3.4 Fra gli ulteriori adempimenti prescritti dal Tusp (art. 19, comma 5) a carico degli enti, per le società da questi controllate, è l'assegnazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento. Sulle misure a tal fine adottate il Comune ha dato parzialmente riscontro alla richiesta della Sezione, evidenziando che per le società *in house providing* Lepida s.c.p.a. e Romagna Acque-S.d.f. s.p.a. gli obiettivi sono assegnati dagli enti che esercitano il controllo analogo. D'altro canto, per le società non soggette a controllo del

Comune di Riccione - Amir s.p.s. e P.M.R. s.p.a – l'Ente ha aggiunto che gli obiettivi sono stati assegnati dal Comune di Rimini.

Per Geat s.r.l., nella Relazione sulla gestione del bilancio 2020, è stato esplicitamente dato atto che la "*società pone sempre particolare attenzione alla gestione del personale, tesa costantemente al contenimento della spesa, ma al tempo stesso al mantenimento dei posti di lavoro ed alla qualità dei servizi erogati ai cittadini. L'obbligo legislativo in tema di risparmi di spesa per le P.A. progressivamente esteso in via indiretta alle società da queste ultime partecipate, è applicabile direttamente a GEAT in forza della L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), che impone alle società controllate da Enti Locali di adeguare le proprie "politiche del personale" alle limitazioni a cui sono soggetti i propri soci pubblici (art. 1 comma 557 L. 147/2013). (…) a decorrere dal 2010 compreso, Geat è sempre riuscita a contenere la spesa annuale per il personale dipendente, anzi, analizzando il trend storico depurato dal tasso di inflazione si evidenzia come vi sia stata una riduzione della spesa*."

Si osserva che i termini dell'equazione svolta dal Comune fra costi di funzionamento e spese di personale non sono coincidenti in modo assoluto nel senso che l'ambito dei costi di funzionamento include le spese di personale ma queste non esauriscono il primo in quanto i costi di funzionamento di norma comprendono tutte le spese funzionali all'esercizio dell'attività sociale.

Per New Palariccione s.r.l., controllata dal Comune, questo non ha fornito alcuna dimostrazione degli obiettivi sulle spese di funzionamento.

Peraltro, i provvedimenti di fissazione di obiettivi specifici sul complesso dei costi di funzionamento sono oggetto di obblighi di trasparenza essendone prevista, sul sito delle società e delle amministrazioni pubbliche socie, la pubblicazione, in difetto della quale è inibita l'erogazione, a favore dei soggetti controllati, di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata (art. 22 comma 4 del D.Lgs. 33/2013) ed è altresì incisa negativamente la valutazione della responsabilità dirigenziale con le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 46 del D.Lgs. 33/2013).

4. Al 31 dicembre 2020 il Comune possedeva complessivamente 16 partecipazioni societarie di cui 11 dirette e 5 indirette come rappresentato nel seguente prospetto.

N.	Ragione sociale	Diretta/ Indiretta	Quota partecipazione al 31/12/2020	Esito ricognizione 2021
1	**Geat s.r.l.**	D	99,395%	Mantenimento (nel 2021 il Comune incrementa la propria partecipazione che passa al 99,632%)
2	**New Palariccione s.r.l.**	D	78,84%	Mantenimento
3	**Romagna acque s.d.f. s.p.a.**	D/I	3,14%	Razionalizzazione tramite conferimento delle azioni in Geat s.r.l.
4	**SIS s.p.a.**	D	45,64%	Razionalizzazione
5	**AMIR s.p.a.**	D	0,53%	Razionalizzazione tramite recesso
6	**Start Romagna s.p.a.**	D	0,62%	Razionalizzazione tramite recesso
7	**Aeradria s.p.a.**	D	4,56%	Dichiarata fallita con Sentenza Tribunale di Rimini n. 73 del 26.11.2013
8	**Farmacie comunali di Riccione s.p.a.**	D/I	17,96842%(D) 0,00245 (I)	Razionalizzazione tramite alienazione quote partecipazione diretta
9	**Lepida s.c.p.a.**	D	0,0014%	Mantenimento
10	**Patrimonio mobilità provincia di Rimini - P.M.R. s.c.r.l.**	D	5,37%	Razionalizzazione tramite recesso
11	**Agenzia mobilità romagnola - A.M.R. s.c.r.l.**	D	1,663%	Mantenimento
12	**ASPES s.p.a.**	D	0,003%	Mantenimento
13	**Plurima s.p.a.**	I tramite Romagna acque s.p.a.	1,01%	Mantenimento
14	**Adriacom cremazioni s.r.l.**	I tramite Aspes s.p.a.	0,0015%	Mantenimento
15	**Convention bereau Terre ducali s.c.r.l.**	I tramite Aspes s.p.a.	0,00035%	Mantenimento
16	**Pesaro parcheggi s.r.l.**	I tramite Aspes s.p.a.	0,0017%	Mantenimento

5. Questa Sezione, con riferimento alle singole società partecipate, evidenzia quanto segue:

5.1. Geat s.r.l.

La società Geat s.r.l. è attualmente detenuta dal Comune di Riccione per il 99,632% dell'intero capitale sociale (aumentato il 10/11/2021 da € 7.433.943,00 a € 12.233.943,00 come si esporrà nel prosieguo), rispondendo ai requisiti dell'*in house providing* e avente ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fra gli altri, interventi di gestione, manutenzione, amministrazione, conservazione, valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico, interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde pubblico e delle strutture portuali pubbliche, progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari, installazione, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la produzione, utilizzo e il recupero delle risorse energetiche.

La società Geat s.r.l. è stata oggetto di un intervento di ricapitalizzazione che ha portato, con atto a ministero del Notaio Luigi Ortolani del 10/11/2021, all'aumento in natura del capitale sociale da € 7.433.943 all'attuale € 12.233.943, a seguito del conferimento nella stessa Geat s.r.l. di azioni detenute dal Comune di Riccione in Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a. (di seguito anche RASF), società per azioni a capitale pubblico che gestisce le fonti idropotabili della Romagna.

Dopo aver infatti esperito asta pubblica – andata deserta - per l'alienazione di parte (n. 11.632) delle azioni detenute in Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a., il Comune ha conferito la propria partecipazione in RASF nel patrimonio di Geat s.r.l., "*con l'intento* - si legge nella relativa delibera del 21/10/2021 - *di meglio definire, in futuro, una vocazione di quest'ultima* - n.d.r. Geat s.r.l. - *volta anche alla detenzione diretta di alcune partecipazioni del Comune di Riccione in quanto attinenti ad attività riconducibili all'oggetto della società Geat (…)*". Con l'attribuzione del valore delle azioni RASF principalmente a riserve di capitale di Geat, l'Ente ha inteso – come indicato nella delibera - "salvaguardare e non alterare l'attuale governance in house a cui partecipano altri enti locali …". In particolare, delle 22.829 azioni (del valore ciascuna pari a 552,61) detenute in RASF, quelle conferite dal Comune di Riccione in Geat s.r.l. sono n. 22.828 ordinarie per un valore complessivo, stimato nella relazione del revisore ex art. 2465 c.c. del 18/10/2021, pari a € 12.615.009,24, essendo l'eccedenza di valore

rispetto all'effettiva imputazione a capitale da ripartirsi quanto a € 1.773.691,60 mediante imputazione a "Fondo di riserva legale" e quanto a € 6.041.317,65 mediante imputazione a posta di bilancio denominata "Fondo di riserva da sovraprezzo Comune di Riccione 2021" che l'amministrazione ha dichiarato essere di propria esclusiva disponibilità.

Il Comune spiega di aver mantenuto in proprietà un'azione ordinaria della società RASF onde potere partecipare direttamente alle assemblee dei soci di detta società mantenendo un doppio livello di controllo o vigilanza per l'esercizio dei diritti di socio: indirettamente tramite la società Geat e direttamente tramite l'azione mantenuta in proprietà in RASF.

La Sezione ha avanzato richiesta all'Ente di relazionare circa la compatibilità di tale operazione con l'art. 4, comma 5, del Tusp, a norma del quale è fatto divieto alle società che svolgono attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, controllate da enti locali, di costituire nuove società o di acquisire nuove partecipazioni in società. L'Ente, rinviando alla delibera consiliare di approvazione dell'operazione societaria, ha evidenziato come la stessa sia conforme alla richiamata disposizione in quanto il Consiglio comunale ha approvato una revisione dello statuto della società Geat prevedendo la configurazione di società *multiutility* con maggior propensione ai servizi di interesse economico generale - già previsti nel previgente statuto - ampliandone il ventaglio, in modo comunque non esaustivo, anche alla gestione delle attività relative a servizi cimiteriali e necroscopici ai cittadini, introducendo nel medesimo statuto un nuovo punto n) dell'art. 4 che preveda il servizio di pubblica illuminazione servizi connessi complementari per le pubbliche amministrazioni compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica e prevedendo infine che la società per il conseguimento dell'oggetto sociale possa detenere le partecipazioni. Tale scelta – secondo le deduzioni dell'ente - "*è stata preliminarmente valutata verificando l'interpretazione giurisprudenziale di 'Oggetto sociale esclusivo' di cui all'art. 4 TUSP (vedasi le pronunce Corte Cost. 326/2008, Cons. Stato sez. V, 3 giugno 2013, n. 3022, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2010, n. 1651), la quale ricomprende la legittimazione del modello* in house *di* multiutilities.

In particolare – prosegue il Comune nella propria risposta - l'analisi della nozione di oggetto esclusivo contenuto nel Tusp, e specificamente nell'art. 4, comma 4, del citato compendio normativo (ma a eguali conclusioni si giungerebbe anche per quanto previsto nell'art. 4 comma 5), deve essere interpretato nel senso che la società *in house* non è vincolata all'esercizio di una unica attività

(i.e. l'oggetto esclusivo non comporta l'esercizio di una unica determinata attività) ma è vincolata ad operare per il proprio socio committente *in house* potendo svolgere anche più attività per quest'ultimo e ciò per le finalità di tutela della concorrenza.

Pertanto l'Ente rimanda alla modifica statutaria, approvata con la medesima delibera consiliare del 21/10/2021, nella parte relativa all'oggetto sociale di Geat s.r.l. in cui è stata inserita la possibilità per la società *de qua,* ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, di "*detenere le partecipazioni in società ricevute in conferimento esclusivamente dagli enti locali soci, dagli stessi costituite o acquisite anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 19/08/2016 n. 175, e che rispondono ai requisiti dell'art. 4, commi 1 e 2, del medesimo compendio normativo*".

A parere dell'Ente la previsione statutaria è conforme al Tusp e, nella fattispecie, non rileverebbe l'art. 4, comma 5, poiché secondo quanto asserito:

- Geat non è mera società strumentale bensì, in virtù dell'art. 4 comma 4 del Tusp e per quanto illustrato nella delibera citata, è una società *multiutility* che, con le modifiche all'oggetto sociale adottate, assume una propensione all'esercizio di servizi di interesse economico generale (già presenti nel proprio oggetto sociale oltre a quelli aggiunti con la modifica);
- la detenzione delle partecipazioni è modalità di gestione dei servizi affidati dai soci come previsti nell'oggetto sociale e non può configurarsi come modalità di mera gestione (statica) della sola partecipazione azionaria (come prevede invece l'art. 4 comma 5);
- la detenzione di partecipazioni è una forma di gestione indiretta dei servizi pubblici locali (con specifico riferimento a Romagna Acque spa, qualificata dall'art. 14, comma 4, della Legge Regione Emilia-Romagna n. 25 del 6/07/ 1999, come fornitore all'ingrosso di acqua potabile oltreché proprietario dei sistemi di captazione e adduzione del servizio idrico integrato);
- la detenzione di partecipazioni è limitata unicamente a quelle già detenute degli enti locali soci e da questi conferite che, comunque, rispondano sempre ai requisiti dell'art. 4 commi 1 e 2 del Tusp (dovendo quindi assolvere tanto al vincolo di scopo che a quello di oggetto). La specifica previsione che dette partecipate siano detenute dai soci antecedentemente all'entrata in vigore del Tusp esclude, in ogni caso, secondo quanto affermato sempre dal Comune, che possa trattarsi di società di nuova costituzione, operazione – questa – non consentita dall'art 4, comma 5, per le società strumentali di cui all'art. 4 comma 2 lett. d) (società -

quelle strumentali - comunque diverse, a parere dell'Ente, da Geat nella sua nuova configurazione).

Il Comune ha altresì escluso che l'operazione in questione sia da ricondursi all'acquisto di nuove partecipazioni per i seguenti motivi: Geat è entrata in possesso delle azioni di Romagna Acque per effetto del conferimento al suo patrimonio da parte del Comune al quale sono state assegnate azioni della medesima Geat: la causa giuridica dell'atto di conferimento – afferma il Comune - è diversa da quella dell'atto di compravendita ("acquisire") previsto invece dall'art. 4 comma 5 del Tusp. Se da un punto di vista di corretta interpretazione giuridica dell'operazione deve, così, concludersi - secondo il ragionamento dell'Ente - che non si sia di fronte ad un acquisto di partecipazione azionaria, alla medesima conclusione deve giungersi facendo riferimento ai nuovi assetti organizzativi cui tende il Comune di Riccione. Il Comune rappresenta infine che la diversa allocazione delle partecipazioni di RASF rappresenta una mera riorganizzazione all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Riccione e non integra quindi la costituzione di nuova società e/o la acquisizione di nuova partecipazione in società.

Quanto alla comunicazione dell'operazione al registro delle imprese, il Comune assume che è stata effettuata a cura del Notaio Dott. Luigi Ortolani in data 15.11.2021 prot. n. 69470/2021.

La Sezione rileva che l'operazione conclusa dal Comune di Riccione produce, come effetto ultimo, un'acquisizione di partecipazioni societarie di Geat s.r.l. in RASF sebbene motivata dal Comune come mera riorganizzazione all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune stesso.

Preso atto di quanto rappresentato dell'ente, la Sezione rammenta che il divieto per le cd. società strumentali, originariamente previsto dall'art. 13 del d.l. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani) e successivamente trasfuso nel Tusp all'art. 4 comma 5, di acquisire partecipazioni in altre società trae la sua ragion d'essere dall'intenzione del legislatore di separare le società a capitale interamente pubblico o misto, chiamate in base al proprio oggetto sociale a erogare beni o servizi strumentali all'attività amministrativa, dalle società di analogo modello sociale chiamate ad erogare servizi rivolti al pubblico formato da utenti o da consumatori in regime di concorrenza (in termini Cons. di Stato sez. V sentenza n. 257 del 2015). Il divieto in questione, volto a escludere che le società strumentali possano svolgere in relazione alla loro posizione privilegiata altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati determinando una distorsione della concorrenza o del mercato, è stato attenuato in conseguenza della pronuncia

della Corte costituzionale n. 326 del 2008 per la quale il divieto per le società strumentali di detenere partecipazioni non vige in modo assoluto ma solo nei confronti di quelle partecipazioni che consentirebbero a tali società di operare in settori a loro preclusi. Con l'avvento del Tusp è stato inoltre espressamente previsto, all'art. 4 comma 4, che le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività previste dal precedente comma 2 fra cui sono annoverate sia la produzione di un servizio di interesse generale sia, appunto, l'attività strumentale consistente nell'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente, a conferma della possibilità per le società *in house* di svolgere, nell'attuale ordinamento, sia attività rivolte all'ente sia attività rivolte all'esterno di esso.

Dal che si desume come il divieto di acquisire partecipazioni in altre società, attualmente previsto per le società strumentali dall'art. 4 comma 5 del TUSP, debba conseguentemente essere inteso come rivolto alle società meramente strumentali ovverossia che svolgono attività strumentale in via esclusiva non solo da un punto di vista soggettivo in quanto attività rivolta esclusivamente all'ente controllante ma altresì da un punto di vista oggettivo in quanto esclusiva attività - quella strumentale *de qua* - rientrante nell' oggetto sociale della società.

Connotazione - quella di società meramente strumentale - che l'ente, in risposta alla nota istruttoria della Sezione, ha espressamente escluso sussistesse in capo alla società Geat s.r.l. ancor prima della variazione statutaria, eseguita contestualmente all'operazione di conferimento delle azioni RASF nel patrimonio della stessa Geat, con la quale sono stati inclusi nell'oggetto sociale della medesima società anche servizi rivolti ai cittadini oltre alle già previste attività strumentali rivolte all'ente.

Inoltre, riguardo al mantenimento da parte del Comune della proprietà di un'azione ordinaria della società RASF, all'asserito fine di partecipare direttamente alle assemblee dei soci di detta società mantenendo un doppio livello di controllo o vigilanza per l'esercizio dei diritti di socio - indirettamente tramite la società Geat e direttamente tramite l'azione mantenuta in proprietà in RASF –, non risulta evidente la ratio di tale doppio livello di controllo posto che il Comune già esercita un controllo analogo su Geat s.r.l., a meno di ritenere che l'esercizio di tale controllo sia, nel caso di specie, non così pregnante da consentire la sostanziale identificazione tra amministrazione controllante e soggetto societario.

In merito all'osservanza del limite di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il quale dispone che oltre l'ottanta per cento del fatturato delle società in house sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, il Comune ha riferito che il rispetto di detta soglia è riportato in nota integrativa (sezione ricavi, pg. 50), in cui è indicato che "*il fatturato di Geat deriva interamente dai contratti di servizio e da affidamenti diretti da parte dei propri Enti Locali* soci", nella relazione della gestione (pg.7), in cui è esposta la distinzione fra ricavi della società da prestazioni ordinarie a favore del Comune di Riccione e ricavi da prestazioni ordinarie a favore di altri comuni soci, e nella stessa relazione (pg. 21) nella parte relativa ai rapporti, costituiti dai contratti di servizio, che Geat intrattiene con gli enti locali soci (oltre al Comune di Riccione, i Comuni di Misano Adriatico, Morciano di Romagna e Cattolica).

5.2 New Palariccione s.r.l.

New Palariccione s.r.l. è partecipata direttamente dal Comune al 78,84 per cento ed è soggetta al controllo del Comune ex art. 2359 c.1 c.c.

Nel piano di revisione straordinaria la società era stata oggetto di decisione di dismissione già assunta nel piano del 2015, essendo l'attività svolta dalla società non riconducibile ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del Tusp; la dismissione avrebbe dovuto essere perfezionata entro il 2017, termine poi prorogato al 31 dicembre 2018.

Nei successivi piani di ricognizione ordinaria ne è stato previsto per contro il mantenimento posto che – si legge nella delibera del consiglio comunale n. 33 del 14/11/2018 - "*per effetto della novella operata dal D.Lgs. n. 100 del 19.08.2017, richiesta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, è stato modificato, tra gli altri, il comma 7 dell'art. del d.lgs. n. 175/2016, il quale ammette le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, introducendo pertanto una nuova fattispecie di oggetto di società che può essere detenuto in deroga sia al vincolo di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4, sia in deroga al vincolo di attività di cui al secondo comma del medesimo art. 4, riconoscendole in tal modo meritevoli di salvaguardia*".

Anche il piano di ricognizione ordinaria relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 prevede il mantenimento della società a fronte della rilevanza e dell'utilità per l'ente, affermate dallo stesso Comune, delle attività svolte dalla società medesima.

Ai fini della verifica di compatibilità dell'oggetto sociale con il vincolo di scopo previsto dall'art. 4 e in particolare con il comma 7 per il quale sono "altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente – fra gli altri[4] - la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (…), la Sezione ha chiesto la quantificazione dei ricavi riconducibili a tale attività, in percentuale sul totale dei ricavi di competenza degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 derivanti dal complesso di attività svolte dalla società. Dai dati riassunti dal Comune nello schema sotto riportato, la percentuale di ricavi da noleggio sale e da servizi accessori all'organizzazione convegni, in relazione al totale dei ricavi derivanti dal complesso delle attività svolte, è dell'89,19 percento nel 2020, dato influenzato – come evidenziato dall'ente - dalla crisi pandemica (non sono stati forniti i dati per il 2021 in quanto, alla data di invio della risposta all'istruttoria il relativo bilancio di esercizio era ancora in corso di approvazione).

New Palariccione s.r.l.	**ANNO**		
	2020	**2019**	**2018**
Ricavi noleggio sale	240.814	1.065.778	1.099.996
Altri ricavi servizi accessori organizzazioni convegni	508.605	3.536.965	3.103.747
Totale	**749.419**	**4.602.743**	**4.203.743**
Totale fatturato	**840.227**	**5.195.521**	**4.638.462**
% incidenza	**89,19**	**88,59**	**90,63**

La Sezione rileva che l'incidenza dei ricavi riconducibili a noleggio sale e a servizi accessori all'organizzazione di convegni, dell'89,19 percento sul fatturato complessivo della società secondo quanto riportato dall'Ente, risulta non conforme al dettato normativo che prevende un requisito di prevalenza, nell'oggetto sociale di tale ulteriore tipologia di società partecipate ammesse, di attività di gestione spazi e organizzazione eventi fieristici e non di attività di gestione spazi e organizzazione convegni. Si consideri infatti che mentre l'evento fieristico si caratterizza per la sua connotazione di interesse per una cerchia

[4] Le altre attività rientranti nell'oggetto sociale prevalente richiesto dalla norma sono "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".

indeterminata di persone e quindi per il pubblico generalizzato, il convegno di norma non presenta tale connotazione potendo riguardare, come non infrequentemente accade, specifiche categorie appartenenti a un determinato settore e quindi risultando essere di interesse per una cerchia determinata di persone.

Occorre da ultimo evidenziare che alla richiesta della Sezione di relazionare, con riferimento alle società *in house*, in ordine alle verifiche svolte sul rispetto del limite di fatturato (ottanta per cento del quale deve essere effettuato nello svolgimento di compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci), il Comune ha incluso fra le società *in house* anche New Palariccione s.r.l., affermando il rispetto da parte della società dell'indicato limite in base ai principali documenti contabili e societari (conto economico e stato patrimoniale depositati, note integrative, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazioni del collegio sindacale o altri organi di controllo) e di aver acquisito altresì dalla medesima società attestazioni sul rispetto di detto limite. Osserva inoltre l'Amministrazione, in relazione all'oggetto della società, che questa svolge unicamente compiti per il socio pubblico Comune di Riccione nel senso che, attuando l'oggetto sociale, adempie alla propria "*mission*" attribuitale dal Comune medesimo e ciò a prescindere da chi remunera i servizi che essa offre. Il Comune ricorda, per quanto riguarda l'erogazione di pubblici servizi (i.e. servizi di interesse generale secondo la più recente denominazione euro unitaria) affidati *in house*, che la sentenza della Corte Giustizia UE - Carbotermo dell'11 maggio 2006, nella causa C-340/04, ha precisato che il fatto che le relative prestazioni sono rivolte, diversamente da quanto accade in presenza di un contratto di appalto, a favore dell'utenza non costituisce un ostacolo alla riconduzione dell'attività all'autorità pubblica. Gli stessi giudici europei hanno, sul punto, sottolineato che non rileva stabilire se il destinatario dell'attività posta in essere dal gestore del servizio sia la stessa amministrazione o l'utente delle prestazioni. Si deve, infatti, «tener conto di tutte le attività realizzate» da tale gestore sulla base di un affidamento effettuato dall'amministrazione, «indipendentemente da chi remunera tale attività», potendo trattarsi della medesima amministrazione o degli utenti delle prestazioni erogate.

La Sezione non può che dissentire dalla prospettazione del Comune in ordine alla configurazione di New Palariccione s.r.l. secondo il modello dell'*in house providing* alla luce delle seguenti osservazioni.

Si rammenta, sul punto, che le condizioni su cui deve fondarsi il legame tra amministrazione e soggetto *in house* ai fini della configurazione dell'istituto dell'*in house providing* sono tre e devono essere concorrenti:

a) l'amministrazione deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dovendosi intendere per tale, secondo la definizione riportata nell'art. 5, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, l'esercizio di un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica in questione. Il controllo esercitato dal Comune sulla società, coincidente sostanzialmente con i poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci ai sensi dell'art 2359 c.c., non consente all'amministrazione controllante il potere di esercitare quell'influenza determinante su cui si fonda la relazione *in house*[5].

Nel tipo di società controllata - come è nella specie New Palariccione - a responsabilità limitata, nella quale è prevista un'ampia competenza gestoria in capo ai soci (potendo, ai sensi dall'art. 2479, comma 1, c.c., essi decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione), il Tusp, ai fini della sussistenza del controllo analogo, prevede all'art. 16, comma 2, lett. b, la possibilità, per gli statuti di tali tipi societari, di prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e quindi in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili. La stessa norma prevede inoltre che i requisiti del controllo analogo possono in ogni caso essere acquisiti mediante la conclusione di appositi patti parasociali.

b) ulteriore requisito dell'*in house providing* è che l'attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata, per oltre l'ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche da questi controllate; tale requisito deve essere inoltre trasfuso, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del T.U.S.P, negli statuti delle società *in house* che devono pertanto prevedere con espressa clausola il suddetto limite di fatturato. Detta limitazione risponde all'esigenza di assicurare la destinazione funzionale dell'attività imprenditoriale nei confronti dell'ente pubblico socio rispetto a quella ordinariamente orientata al mercato. Pertanto, le previsioni di

[5] La Corte di Giustizia, proprio nella sentenza Carbotermo richiamata dal Comune di Riccione, ha rilevato che, tenuto conto della struttura delle partecipazioni del Comune nella società e dello statuto della stessa affidataria diretta, il controllo esercitato dal suddetto Comune sulla stessa società si riduce sostanzialmente ai poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci. La Corte respinge perciò che l'Ente locale aggiudicatore, ricorrendo tali circostanze, eserciti sull'aggiudicatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

attività con connotazione prettamente commerciale negli oggetti sociali delle società *in house*, che non si riconoscono nelle attività sopra indicate ovvero che non si possono giustificare con gli interessi pubblici perseguiti dalla pubblica amministrazione affidante, in termini di economie di scala o recuperi di efficienza delle predette attività, non si ritengono coerenti con il dettato normativo di cui agli articoli 5 del d.lgs 50/2016 e 4 e 16 del d.lgs.175/2016.

c) terzo e ultimo requisito dell'*in house providing* è l'insussistenza, nella persona giuridica controllata, di alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, ovvero che non comportino l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Venendo al caso di New Palariccione s.r.l., il Comune afferma, nel piano 2021, la sussistenza di un controllo analogo sulla società.

Dall'esame dello statuto sociale risulta tuttavia che la società è controllata dal Comune di Riccione che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359 c.c.) ed esercita quelle forme di controllo normalmente spettanti al socio di maggioranza.

Da quanto emerso si reputa pertanto non pertinente il richiamo all'art. 2359 c.c. quale alveo al quale ricondurre l'esistenza del controllo analogo del Comune sulla società esaminata, non rivestendo il controllo previsto dalla norma civilistica le caratteristiche proprie del controllo analogo - qualificato come controllo determinante - ma esclusivamente quelle del controllo possibile grazie alla maggioranza di voti in assemblea o sufficienti a esercitare un'influenza dominante in assemblea o possibile in virtù di particolari vincoli contrattuali che consentano l'esercizio di tale influenza.

Né risulta dagli atti che il controllo esercitato dal Comune abbia acquistato i requisiti del controllo analogo in virtù di appositi patti parasociali.

Quanto al secondo aspetto, per il quale si intravedono serie ragioni ostative alla configurabilità della società come *in house*, si ribadisce che l'essenza dell'attività convegnistica, sui cui si concentra oltre l'80% del fatturato della società, non consiste nell'erogazione di un servizio pubblico di interesse generale a favore dell'utenza generalizzata sia pure con la previsione di un corrispettivo a carico di questa (attività come tale rientrante fra quelle tipiche di una società in house) ma consiste propriamente in un'attività prestata a favore di particolari categorie di settore. In ogni caso, difformemente da quanto affermato dal

Comune nel piano in esame, lo statuto societario non contiene alcuna previsione sui limiti di fatturato.

Ferme le osservazioni svolte dalla Sezione sulla mancata motivazione in ordine all'esistenza del controllo analogo e sulla non coincidenza dell'oggetto sociale di New Palariccione né con l'attività indicata all'art. 4 comma 7 né con l'attività che tipicamente una società *in house* può svolgere (anche ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Tusp) – osservazioni che impongono di richiamare l'Ente ad assumere i necessari provvedimenti di razionalizzazione -, alla richiesta se sia stato adottato il regolamento per la selezione del personale previsto dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 e, in caso di mancata adozione, se la società abbia applicato l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 nelle procedure di assunzione del personale, il Comune ha evidenziato che New Palariccione s.r.l., sul proprio sito web, nella sezione società trasparente, "*riporta diligentemente la policy assunzioni specificando al pubblico che 'osserva criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche conferendo mandato, in caso di necessità, a società di selezione esterna nel rispetto dei predetti principi*."

La Sezione osserva come la società, pur essendo qualificata dal Comune come *in house*, avente ad oggetto attività di cui al comma 7 dell'art. 4, si limiti a indicare genericamente sul proprio sito, nella sezione amministrazione trasparente – alla voce "Personale" - di osservare "*criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità*" senza pubblicare alcun regolamento volto a disciplinare le proprie procedure assunzionali.

Pertanto la società, anche nell'ipotesi - non considerata sussistente - che fosse qualificabile quale società *in house* o comunque quale società partecipata perseguente i vincoli di scopo e attività previsti dall'art. 4, dovrebbe, in assenza del provvedimento per la selezione del personale di cui all'art. 19, conformare le proprie procedure di reclutamento a tutti i principi di cui all'art. 35 comma 3 del d.lgs. 165/2001 rendendo espressamente nota la circostanza mediante pubblicazione sul sito.

La società, su espressa richiesta della Sezione, ha infine confermato di aver adottato la relazione sul governo societario ex art. 6, commi 2, 3, 4, 5 del Tusp.

5.3 Società italiana servizi - S.I.S. s.p.a.

La società SIS s.p.a., partecipata direttamente dal Comune di Riccione per il 45,64% e controllata al 100% da enti pubblici, svolge attività di detenzione, custodia e manutenzione di beni afferenti al servizio idrico integrato.

L'attività svolta dalla società coincide in parte con quella di Amir SpA e in parte con quella di Romagna Acque SdF s.p.a. (quest'ultima svolge, in aggiunta, il servizio di interesse generale di produzione all'ingrosso di acqua potabile per la Romagna).

Lo svolgimento di servizi omologhi a quello di altre società partecipate dal medesimo Comune confligge, come noto, con l'art. 20, c. 2 lett. C, del Tusp.

L'intervento di razionalizzazione previsto dal piano in esame consiste nella fusione per incorporazione in altre società.

Richiesti chiarimenti in ordine all'omessa indicazione, nella visura camerale della società S.I.S. s.p.a., della partecipazione in Romagna acque S.d.f. s.p.a., il Comune ha rappresentato che "*nella visura camerale della Società SIS non è prevista una sezione per le partecipazioni detenute. Nella visura camerale di Romagna Acque la società SIS risulta iscritta nell'elenco soci detenendo partecipazione in RASF*".

Quanto ai richiesti aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto di aggregazione che vede coinvolte Romagna acque S.d.f. s.p.a., S.I.S. s.p.a., AMIR s.p.a., precisando se l'operazione è configurabile come una fusione per incorporazione di queste ultime in RASF s.p.a. o la diversa natura dell'operazione, l'Ente ha confermato che "*l'operazione è (era) configurabile nelle forme della fusione per incorporazione delle società appartenenti al ciclo idrico della Romagna in RASF. In particolare, si è in attesa dell'accoglimento dell'istanza presentata da ATERSIR ad ARERA per gli ambiti di Forlì, Cesena e Ravenna. Successivamente potranno essere concretamente valutate le tempistiche e i successivi steps che porteranno al successivo conferimento in Romagna Acque di tutti gli assets relativi al SII da parte di tutte le società patrimoniali della Romagna, sia quelle interessate dalle suddette istanze, sia quelle relative all'ambito di Rimini. Confidando in un esito positivo delle verifiche in corso da parte di ARERA, a seguito di specifica richiesta del Coordinamento Soci di Romagna Acque spa, è stato avviato un approfondimento volto a simulare l'operazione di conferimento degli assets idrici da parte delle società patrimoniali. L'attività è stata svolta e presentata al Coordinamento Soci RASF ad ottobre 2021. Successivamente, il Coordinamento Soci ha chiesto di verificare circa le problematiche inerenti al diritto societario, in particolare sulle categorie di azioni e diritti speciali, in modo*

da lasciare inalterati gli attuali equilibri territoriali della nuova compagine societaria, anche in relazione alla preferenza venutasi a manifestare per il conferimento dei rami di azienda – afferenti le reti, impianti e dotazioni patrimoniali - di proprietà delle società patrimoniali in luogo della fusione per incorporazione in Romagna Acque spa. Nel contempo già nel gennaio 2021, i vari soggetti coinvolti (ATERSIR, RASF ed il gestore Hera), tra loro congiuntamente, hanno formulato ad ARERA una 'motivata istanza' di autorizzazione al finanziamento, da parte di RASF (invece che del gestore Hera), di nuovi realizzandi beni idrici romagnoli (precisamente a Ravenna e a Forlì-Cesena), con le tariffe derivanti dal progetto in questione, in deroga alle vigenti regole tariffarie. Una volta che ARERA approvasse la 'motiva istanza' in questione, il progetto verrebbe poi realizzato previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari. Nel dicembre 2021 è stata aggiudicata, da parte di ATERSIR la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della provincia di Rimini, alla società Hera spa – già gestore uscente - che proseguirà anche nell'assunzione in gestione delle reti impianti e dotazioni patrimoniali di proprietà di SIS, nella veste di gestore entrante".

Preso atto del riferito progetto, tuttora allo studio di fattibilità e la cui conclusione è prevista entro il 2024, di conferimento dei rami azienda di proprietà delle società patrimoniali in luogo della fusione per incorporazione delle stesse in Romagna Acque Sdf, la Sezione si riserva di verificare, nei successivi controlli che saranno oggetto di programmazione, la conclusione dell'operazione all'esito delle determinazioni dell'autorità amministrativa indipendente (ARERA) in ordine all'istanza di autorizzazione al finanziamento da parte di RASF (in luogo del gestore Hera) degli indicati nuovi realizzandi beni idrici romagnoli con le tariffe, in deroga alle vigenti regole tariffarie, derivanti dal progetto in questione (incorporazione o conferimento in RASF da parte delle società patrimoniali degli assets idrici, iscritti nel patrimonio in particolare di Amir s.p.a. e SIS s.p.a. per la Provincia di Rimini, Unica Reti s.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a. per la Provincia di Ravenna).

5.4 Romagna acque – Società delle fonti s.p.a.

La società Romagna acque - società delle fonti s.p.a è partecipata dal Comune direttamente al 3,14 per cento, configurandosi quale società *in house*, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci. Il Comune ne

delibera il mantenimento in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 1, e comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016. Si osserva infine che il Comune attualmente possiede ancora partecipazioni in tre società che svolgono la medesima attività di amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato. Oltre che nella stessa Romagna acque s.p.a., l'Ente detiene infatti partecipazioni in Amir s.p.a., con una quota dello 0,53 per cento, e in Società italiana servizi – Sis spa con una quota del 45,64.

Sul mancato rispetto del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett.c, del Tusp (svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate), rilevato dalla Sezione in occasione del controllo svolto sul piano di revisione straordinaria (si veda deliberazione di questa Sezione n. 125/2018/VSGO), l'Ente ha riferito, in quella sede, che era "i*n fase di attivazione il progetto di aggregazione delle società proprietarie degli asset del servizio idrico integrato presenti sul territorio romagnolo, in capo a Romagna acque spa che, per la provincia di Rimini, dovrebbe interessare Amir spa e Sis spa*".

Nel provvedimento di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020, oggi all'esame, la Sezione rileva quanto riferito dal Comune ossia che, "*poiché è ancora in corso la verifica della fattibilità del 'Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali', al momento non è ancora possibile indicare con precisione le azioni che dovranno essere intraprese dalla società SIS SpA (scissione/fusione/cessione...) previa espressa e specifica approvazione da parte dei Comuni Soci (e nello specifico dai rispettivi organi di indirizzo politico - Consigli Comunali). Qualora le verifiche in corso dessero esito positivo, al momento si prevede la conclusione del progetto nel 2024*".

La Sezione, inoltre, rileva che il Consiglio comunale ha approvato, con delibera n. 3 del 7/02/2019, il progetto di ingresso della società Romagna Acque Sdf s.p.a. in Acqua Ingegneria s.r.l., che sarebbe partecipata dall'Autorità Portuale oltre che da Romagna Acque e dai soci di questa che intendono aderirvi e che svolgerà *in house providing* i servizi di ingegneria per conto dei soci. La motivazione posta alla base di tale progetto d'acquisto della partecipazione è nel potenziamento della capacità di sviluppare i progetti attraverso un diverso assetto organizzativo – approvato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque Sdf – che migliora le fasi di *project econstruction management* e prevede l'inserimento di una struttura in grado di fornire servizi d'ingegneria aggiuntivi.

Valgono a questo proposito le osservazioni svolte dalla Sezione per il conferimento da parte del Comune di azioni RASF in Geat, operazione – questa –

cui è assimilabile, quanto agli effetti ultimi prodotti, l'acquisizione da parte della partecipata RASF di partecipazioni in Acqua Ingegneria s.r.l.

In entrambe le ipotesi risulta configurabile, infatti, un'acquisizione da parte di società partecipate dal Comune di nuove partecipazioni in altre società, acquisizione ammissibile, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Tusp, in quanto le prime non siano – come nella fattispecie risulta non essere - configurabili quali società meramente strumentali.

Quanto all'onere di motivazione analitica, previsto dall'art. 5 del medesimo testo unico, per la costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica, risulta dagli atti che il coordinamento soci di Romagna Acque Sdf vi abbia assolto esprimendo indirizzo positivo e trasmettendo ai soci uno studio denominato "Società servizi di ingegneria *in house – Mission* e *governance* di Acqua Ingegneria srl" dal quale emergono finalità, obiettivi, mission e oggetto della nuova società (consistente in "servizi di ingegneria, per conto dei soci affidanti in house, fra i quali l'attività di progettazione e direzione lavori"), la nuova governance della società, il suo assetto organizzativo e i requisiti professionali richiesti, nonché l'analisi di sostenibilità economico finanziaria dell'operazione.

In ordine, infine, all'osservanza del limite di fatturato (80% derivante da attività affidata dall'ente socio), che la legge richiede fra i tre requisiti cumulativi delle società in house, il Comune ha allegato una comunicazione del 05/05/2022 del presidente di Romagna Acque che richiama il rispetto del limite traendolo dalla relazione sulla gestione della società riferita al bilancio di esercizio 2020 (pag. 26-27 della relazione). In particolare – si legge nell'estratto della relazione agli atti – nel 2020 "*oltre il 93% dell'attività svolta dalla Società è relativa ad attività regolamentate da ATERSIR; le restanti attività che concorrono a determinare il Valore della Produzione sono relative principalmente a servizi di telefonia-telecomunicazioni e vendita di energia elettrica, (…) attività che attraverso la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale della società consentono di determinare 'economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale'".* Nella medesima relazione "*si dà atto che la società tiene costantemente monitorato il suddetto indicatore e che, nel rispetto dei criteri di rilevazione individuati, lo stesso continua a essere ampiamente superiore all'80%*".

In merito all'amministrazione della società si richiamano le osservazioni già più volte formulate dalla Sezione in occasione dell'esame dei vari provvedimenti di ricognizione ordinaria degli enti soci circa la non conformità, alle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del Tusp, dell'art. 16 dello statuto societario (seppure

aggiornato alla data del 4 luglio 2019), laddove prevede l'alternativa fra l'amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

5.5 Agenzia mobilità romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile

Il Comune ha una partecipazione diretta del 1,663% in A.M.R. s.r.l. consortile, società che si occupa di amministrazione, progettazione, organizzazione, promozione e coordinazione del servizio del trasporto pubblico locale, amministrazione di immobili, reti ed impianti relativi al trasporto pubblico. La società, nata nel 2017 dall'aggregazione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (AM Rimini, AMBRA Ravenna e ATR Forlì-Cesena), è a partecipazione pubblica totalitaria essendo partecipata dalle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, da 68 Comuni dei rispettivi ambiti territoriali e dall'Unione di Comuni Valmarecchia in linea con quanto previsto dalle normative che disciplinano lo svolgimento del servizio. La società, soggetta a controllo pubblico (si rinvia alle osservazioni di questa Sezione nella deliberazione 10/2022/VSGO in cui la soggezione a controllo pubblico è ricondotta alla partecipazione pubblica totalitaria nonché alla natura omogenea degli enti soci) non è oggetto di misure di razionalizzazione in quanto il piano di ricognizione in esame ne prevede il mantenimento senza interventi.

5.6 Patrimonio mobilità provincia di Rimini – P.M.R. s.r.l. consortile

P.M.R. s.r.l., società consortile partecipata dal Comune di Riccione al 5,37% e avente quale oggetto attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone, è stata oggetto di misure di razionalizzazione nel piano in esame in quanto attività analoga a quella svolta da altre società, come indicato nel piano medesimo. Secondo l'aggiornamento fornito dal Comune, andata deserta l'asta pubblica per la vendita delle sue azioni (indetta con determina dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018) e scaduto il successivo 29 novembre il termine per la vendita mediante asta pubblica delle quote di proprietà del Comune, con lettera del 15/01/2019 è stata richiesta l'attivazione della procedura di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 ma, non avendola società dato seguito a quanto richiesto, in data 03/09/2019 è stata richiesta all'ufficio legale del Comune l'attivazione della procedura legale di liquidazione delle quote societarie. L'Amministrazione ha inviato dichiarazione di recesso con pec del 10/03/2021.

Alla richiesta della Sezione di esplicitare la compatibilità dell'intervenuto recesso con la necessaria prosecuzione delle attività, prima intestate alla società, su beni e infrastrutture siti nel territorio comunale e strumentali allo svolgimento del servizio di tpl, il Comune ha rappresentato che fino al 31/12/2022 le operazioni di exit sono state sospese, ai sensi dei commi 5 bis e 5 ter del novellato articolo 24 che, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, hanno rispettivamente rinviato fino al 31 dicembre 2021 e 2022 la possibilità di alienazione e liquidazione delle partecipazioni, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e nel triennio 2017-2019. Peraltro, il Comune ha puntualizzato che "i*l pareggio di bilancio raggiunto nell'esercizio 2019 non è stato determinato da una rimodulazione dei contributi che, seppur presente, è stata in diminuzione; pertanto, i contributi hanno inciso sul bilancio in misura inferiore rispetto a quanto preventivato, come da bilancio di esercizio al 31.12.2019. Con riferimento all'esercizio 2020 non vi è stata alcuna rimodulazione dei contributi*".

Relativamente al quesito posto dalla Sezione si osserva che il Comune, limitandosi esclusivamente a evidenziare la sospensione fino al 31/12/2022 delle operazioni di dismissione della società, non ha evidenziato per contro se e come avverrà la prosecuzione delle attività, prima intestate alla medesima società, su beni e infrastrutture siti nel territorio comunale e strumentali allo svolgimento del servizio di tpl che si connota quale servizio di interesse generale, soggetto come tale a obblighi specifici di pubblico servizio. La natura di servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale, al quale sono strumentali i beni e le infrastrutture tramite cui la società svolge la propria attività, impone quindi al Comune dismettente di colmare eventuali vuoti che dovessero crearsi nella prestazione del servizio di talché il provvedimento di razionalizzazione non si traduca nel "taglio" del servizio stesso e conseguentemente in un vulnus all'interesse della comunità amministrata.

Relativamente, inoltre, alla mancata assegnazione, risultante dal piano per tutte le società controllate (disgiuntamente o congiuntamente) dal Comune di Riccione, di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19, c. 5, del d.lgs. 175/2016, l'ente ha evidenziato che, nel caso di P.M.R. s.r.l. consortile, non essendo la società soggetta al proprio controllo, detti obiettivi sono stati assegnati dal Comune di Rimini che ne detiene la partecipazione di maggioranza.

5.7 Lepida s.p.c.a.

L'Ente prevede il mantenimento, senza alcun intervento di razionalizzazione della società (attualmente partecipata con una quota pari allo 0,0014 per cento) Lepida s.p.c.a., costituita con legge regionale 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" (art.10, comma 3) e secondo le previsioni di cui agli art. 11 e 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1, "Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna".

Compongono la compagine sociale oltre alla Regione stessa con una quota largamente maggioritaria (95,64 per cento) altre 447 amministrazioni pubbliche del territorio, fra cui il Comune di Riccione con una quota dello 0,0014 %.

La società gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale operando in conformità al modello *in house providing* e, per espressa disposizione statutaria, ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 10/2004 citata nonché degli artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, svolge attività riconducibili all'ambito di pertinenza degli enti soci.

Lo statuto societario (art.3) prevede, fra l'altro, che Lepida s.p.c.a. ha ad oggetto le seguenti attività: la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale nonché l'attività di manutenzione ed esercizio delle relative infrastrutture, la gestione dello sviluppo dei servizi per l'accesso e dei servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Opera inoltre per la realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano delle relative sottoreti e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 14/2014).

Nel provvedimento in esame, che prevede il mantenimento senza interventi della società, il Comune evidenzia come l'oggetto sociale di Lepida s.c.p.a. integri la fattispecie di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp, attestando inoltre il rispetto degli altri parametri espressi dall'art. 20, comma 2, del Tusp.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta, nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 (deliberazione n. 105/2022/PARI) nonché alle precedenti relazioni.

5.8 Amir s.p.a.

Il Comune di Riccione ha una partecipazione diretta dello 0,53% in Amir s.p.a. che svolge manutenzione e custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, attività coincidente con quella di SIS s.p.a e in parte con l'attività di RASF.

L'Ente, pertanto, già in sede di ricognizione straordinaria ne aveva previsto la razionalizzazione ricorrendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), del Tusp (svolgimento di attività similari o analoghe a quelle svolte da altre partecipate). Nel piano di ricognizione delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020, è confermato che, dopo la constatazione - con determina n. 98 del 30/01/2018 - dell'esito negativo della procedura di alienazione delle azioni e ribadita l'attivazione della procedura di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016, non avendo la società dato seguito a quanto richiesto, in data 03/09/2019 è stata richiesta all'Ufficio legale del Comune l'attivazione della procedura legale di liquidazione delle quote societarie.

L'Amministrazione comunale verificherà la possibilità di attivare le procedure di recesso.

Il Comune ha inoltre rappresentato, analogamente a quanto evidenziato per RASF e SIS s.p.a., che, poiché è ancora in corso la verifica della fattibilità del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali" la cui conclusione è prevista, in caso di esito positivo delle verifiche, entro il 31/12/2024, "*al momento non è ancora possibile indicare con precisione le azioni che dovranno essere intraprese dalla società Amir (scissione/fusione/cessione...) previa espressa e specifica approvazione da parte dei Comuni Soci*".

La Sezione, preso atto del suindicato progetto tuttora *in itinere*, rileva che non viene però chiarito come l'opzione di recesso dal Comune precedentemente indicata si inserisca nel progetto di incorporazione in Romagna acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna, che vede coinvolta anche Amir s.p.a., come peraltro riferito dallo stesso Comune di Riccione. Non è stato pertanto chiarito se il Comune intenda recedere dalla società o mantenerne la partecipazione riservandosi di approvare le azioni che saranno intraprese da Amir s.p.a. (scissione/fusione/cessione …) al momento della conclusione del suindicato progetto entro il 2024.

5.9 Aspes s.p.a.

Con riguardo ad Aspes s.p.a., partecipata direttamente dal Comune di Riccione con una quota dello 0,003 per cento, nel piano in esame se ne prevede il mantenimento senza interventi. La società ha sede nella Regione Marche ed è controllata con una quota dell'85,21 per cento dal Comune di Pesaro. È organizzata secondo il modello *in house providing* ed opera come strumento organizzativo cui gli enti soci "*attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*" (cfr. statuto sociale art. 4.1). Svolge attività nel settore dei beni pubblici (gestione e manutenzione del patrimonio pubblico, in particolare la gestione e manutenzione dei cimiteri comunali e la gestione di impianti sportivi e teatrali compresa la promozione e l'organizzazione di spettacoli, congressi e manifestazioni), nel settore sanitario (gestione di farmacie), nel settore delle entrate degli enti locali (accertamento e riscossione di tributi e altre entrate), nel settore del verde urbano e della profilassi del territorio. Gestisce il servizio di controllo degli impianti termici e detiene la proprietà degli asset relativi ai servizi idrico integrato e gas metano.

Il Comune di Riccione è entrato a far parte della compagine societaria il 29 dicembre 2017 per effetto della fusione per incorporazione in Aspes s.p.a. dell'Agenzia per l'innovazione nell'amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali Srl (partecipata con una quota dell'8,33 per cento).

Tale ingresso ha comportato l'acquisizione indiretta da parte del Comune di partecipazioni in altre società partecipate dalla medesima Aspes. Di talché appare non incongruente che il Comune assuma ogni determinazione necessaria alla razionalizzazione delle società dallo stesso partecipate indirettamente per il tramite di Aspes e per le quali non pare sussistere il vincolo di scopo e di attività.

Nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017 si legge che, a seguito del perfezionamento della predetta operazione societaria e dell'approvazione dei patti parasociali, il Consiglio comunale ha autorizzato l'affidamento ad Aspes s.p.a. dei servizi di accertamento e riscossione coattiva della tassa rifiuti e delle sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada. Tali attività integrano il vincolo di scopo e di attività che giustificano il mantenimento della partecipazione nella società.

Nel piano in esame il Comune dichiara che l'attività svolta rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti partecipanti); riferisce inoltre che non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. da b) a g).

Al riguardo si osserva tuttavia che, proprio per la sua caratteristica di società multiservizi, Aspes svolge attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate (ad esempio da Geat s.r.l. e RASF) per cui l'invito rivolto all'Ente è di meglio motivare, nei prossimi piani, l'insussistenza del presupposto, di cui all'articolo 20, comma 2, lett. c, norma che imporrebbe la razionalizzazione delle società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Per quanto concerne i provvedimenti per l'assegnazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento ex art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, nel piano 2021 il Comune riferisce di non averli adottati e non ha fornito i chiarimenti richiesti sul punto in sede istruttoria. In ogni caso si dà atto che, da una verifica sul sito della partecipata risultano pubblicati a partire dall'anno 2018 i budget per le singole annualità che dettagliano le previsioni sull'andamento economico finanziario della società (sottolineare meglio l'esaustività dei budget).

Quanto all'amministrazione della società lo statuto prevede (art. 19) che la stessa sia affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri. La previsione statutaria è pertanto conforme a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Tusp. Nel 2020, la società era amministrata da un consiglio di amministrazione formato da tre componenti nominato il 12 giugno 2019. La relativa deliberazione assembleare, che, al pari di quella di altre partecipate, non risultava ancora trasmessa alla Sezione, è stata acquisita in sede istruttoria. L'opzione per l'organo collegiale è motivata dall'esigenza di assicurare anche ai soci di minoranza una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. In data 12 giugno 2022 è stato nominato l'organo amministrativo attualmente in carica, anche in questo caso la delibera di nomina non risulta trasmessa alla Sezione per cui si richiama l'Ente al puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del Tusp.

5.10 Start Romagna s.p.a.

Con riferimento a Start Romagna s.p.a., società a totale capitale pubblico operante nel settore del trasporto pubblico, partecipata dal Comune di Riccione con una quota dello 0,62 per cento, nel provvedimento di revisione straordinaria il Comune ne aveva previsto la dismissione in quanto le finalità della Società non soddisfano i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del Tusp. Diversamente, nel successivo piano di razionalizzazione 2018, si legge che ne è prevista la

"*dismissione in quanto l'Ente Comune già partecipa alla società A.M.R. Romagnola*".

Nel piano in esame viene confermata l'opzione per la dismissione affermando il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. c (svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società) e lett. g (necessità di aggregazione di società).

Si osserva che le determinazioni assunte dal Comune, sulla base della documentazione agli atti della Sezione, risultano fondarsi su motivazioni non del tutto coerenti e non sufficientemente argomentate.

Se l'asserito svolgimento di attività analoghe di cui alla citata lett. c riguarda una eventuale sovrapposizione con A.M.R. s.r.l. consortile si osserva che quest'ultima svolge l'attività di governo del sistema di trasporto pubblico locale e con essa non risulta sovrapponibile l'attività svolta da Start Romagna s.p.a. che è gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.

Riferisce il Comune che con determina dirigenziale n. 1222 del 17/09/2018 è stata indetta l'asta pubblica, poi andata deserta, per la vendita delle azioni della Società. Successivamente è stata richiesta l'attivazione della procedura di cui all'art. 24, comma 5 e, in assenza di riscontro da parte della società, è in corso di verifica la possibilità di attivare la procedura di recesso.

Nel provvedimento in esame il Comune qualifica la propria partecipazione come non di controllo. In proposito, si richiamano le considerazioni formulate da questa Sezione, in ordine alla società di trasporto, nella deliberazione n. 106/2020/VSGO relativa all'esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì.

5.11 Farmacie comunali di Riccione s.p.a.

Farmacie comunali di Riccione s.p.a. è partecipata dal Comune di Riccione direttamente con una quota del 17,97 per cento e indirettamente con una quota dello 0,00245 per cento tramite Aspes s.p.a. (che a sua volta controlla la società con una quota dell'81,74 per cento), configurandosi pertanto Farmacie comunali di Riccione s.p.a. come una società a controllo pubblico. Tale qualità discende, come già argomentato dalla Sezione in altre precedenti deliberazioni, dalla configurazione di Aspes s.p.a. quale società *in house* che determina, a cascata, un controllo pubblico congiunto del Comune di Riccione e degli altri soci su Farmacie comunali s.p.a.

Nel piano in esame ne è prevista la razionalizzazione tramite cessione del pacchetto azionario (non è chiarito se interamente o in parte), riferendo l'Ente che è stata redatta la perizia giurata di stima del valore delle quote e deve essere ancora bandita la gara per l'alienazione.

Come per altre partecipate, già nel provvedimento di revisione straordinaria - peraltro richiamando determinazioni assunte anche in precedenza - il Comune aveva optato per la privatizzazione del servizio farmaceutico che, secondo quanto affermato, "n*on appartiene né all'ambito dei servizi di interesse economico generale definiti dall'ordinamento comunitario né a quello dei servizi pubblici locali definiti dall'ordinamento nazionale*".

Al riguardo si osserva che, anche all'esito della dismissione della partecipazione diretta da parte del Comune in Farmacie comunali s.p.a., resterebbe in ogni caso in essere la partecipazione indiretta, tramite Aspes s.p.a., alla società. Ne deriva che, se l'attività svolta dalla società considerata non soddisfa il vincolo di scopo e di attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, non appare giustificato da parte del Comune il mantenimento della partecipazione neppure in forma indiretta.

Per quanto sopra, la Sezione richiama il Comune a valutare le azioni necessarie a conformarsi al richiamato impianto normativo per gli evidenziati profili di difformità.

5.12 Hera s.p.a.

Il pacchetto azionario nella società Hera s.p.a posseduto dal Comune di Riccione tramite la società controllata Geat s.r.l., è stato oggetto di cessione nel 2020. L'ente riferisce che la procedura si è conclusa in data 22 dicembre 2020.

5.13 Plurima s.p.a.

Plurima s.p.a è partecipata dal Consorzio di bonifica di secondo grado per il canale Emiliano-Romagnolo (67,72 per cento) e da Romagna acque – Società delle fonti s.p.a. (32,28 per cento). Per il comune di Riccione è una partecipata indiretta di primo livello (tramite Romagna acque – Società delle fonti s.p.a.) e di secondo livello (tramite SIS s.p.a. che a sua volta possiede quote di Romagna acque).

Nel provvedimento in esame l'ente, optando per il mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione, riferisce che la società svolge un servizio di interesse generale relativo alla "p*romozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infra-*

strutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della Pubblica Amministrazione".

L'Ente indica che la società non è a controllo pubblico trascurando la quota maggioritaria posseduta dal CER, oltre a quanto espressamente previsto dallo statuto, e in particolare dal suo art. 5, secondo il quale "*La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata della stessa non è ammessa la partecipazione di capitali privati; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico*".

Il Comune dichiara inoltre che Plurima s.p.a. è stata costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13, comma 4, del Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque s.p.a.

Plurima s.p.a. viene quindi qualificata come società di diritto singolare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett.a, del Tusp.

Con deliberazione n. 58/2020/VSGO, in occasione dell'esame dei Piani di ricognizione del Comune di Parma, la Sezione ha avuto modo di affermare, in relazione alla presunta natura di diritto singolare di una società, che "*l'art. 1, comma 4, lett. a), del tusp, nel delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, prevede che restano ferme 'le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse'. L'esatta individuazione della nozione di società di diritto singolare assume, pertanto, rilievo ai fini della esatta definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni del tusp. Al riguardo, si osserva, in via generale, che affinché una società possa essere qualificata di diritto singolare è necessario che essa tragga la propria ragion d'essere in norme specifiche che ne individuino con precisione uno o più elementi concreti e che risultino, pertanto, applicabili soltanto a casi individuati (…)*".

Posta la necessaria esistenza di precisi presupposti per la qualificazione di una società come di diritto singolare, si ritiene che, anche ammettendo che la società sia da ascriversi a detto modello, ciò non implica l'esonero della stessa dagli obblighi di razionalizzazione e dai restanti obblighi dettati dal Tusp per le

società a controllo pubblico non incompatibili con la natura di società di diritto singolare (cfr Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna n. 66/2021/VSGO del 22 aprile 2021).

L'art. 17 dello Statuto societario prevede che "*la società è amministrata da un Amministratore unico o, su deliberazione motivata dell'Assemblea, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri*".

Si osserva, al riguardo, che la deliberazione assembleare di nomina dell'attuale consiglio di amministrazione, datata 25 maggio 2020, non risulta trasmessa alla Sezione, secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 3, del Tusp.

Quanto all'art. 20, comma 2, del Tusp, la società non ne rispetta il parametro stabilito alla lett. b), non avendo personale dipendente, evidenziando altresì la Sezione a tale proposito che, per espressa disposizione statutaria della società (art. 19 dello Statuto), ai membri dell'organo amministrativo non è riconosciuto alcun compenso, come in effetti risulta anche dai dati di bilancio riportati nel piano in esame, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

5.14 Pesaro parcheggi s.r.l.

Pesaro parcheggi s.r.l. è controllata con una quota di partecipazione del 56,26 per cento da Aspes s.p.a. ed è partecipata indirettamente (quota del 0,0017 per cento) dal Comune di Riccione.

La società ha per oggetto la realizzazione, la ristrutturazione e la gestione di strutture immobiliari da adibire a parcheggi (sia nel territorio del Comune di Pesaro che altrove).

Come specificato nel piano in esame e riaffermato dal Comune in risposta alla specifica richiesta istruttoria, la società non svolge nessun tipo di attività nel territorio del Comune di Riccione. La società è detenuta tramite la società Aspes s.p.a. ed è, per stessa affermazione del Comune, al pari di Adriacom cremazioni s.r.l. e Convention bureau Terre ducali s.c.r.l., strettamente necessaria per il Comune di Pesaro che detiene la quota di partecipazione più ampia in Aspes s.p.a.

Risulta evidente che la quota acquisita dal Comune di Riccione in Pesaro parcheggi s.r.l. per effetto dell'ingresso dell'Ente comunale nella compagine sociale di Aspes s.p.a. non soddisfa né il vincolo di scopo né il vincolo di attività di cui all'art.4, commi 1 e 2 del Tusp.

Si richiama pertanto l'Ente a valutare l'adozione delle misure di razionalizzazione già indicate in occasione dell'esame di Aspes s.p.a.

5.15 Adriacom cremazioni s.r.l.

Adriacom cremazioni s.r.l., partecipata dal Comune di Riccione indirettamente tramite Aspes s.p.a. (con una quota del 0,0015 per cento), ha per oggetto sociale l'attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di cremazione.

All'esito della ricognizione svolta l'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

Dalla documentazione in atti emergono diversi profili di criticità: l'attività svolta non appare soddisfare né il vincolo di scopo né il vincolo di attività considerato anche che, come Pesaro parcheggi s.r.l., la società non risulta svolgere alcun tipo di attività nel territorio del Comune di Riccione.

Emerge altresì che, sebbene per un modesto importo, il fatturato medio del triennio 2018-2020 risulta inferiore ad un milione di euro.

Si richiama pertanto l'ente a valutare l'adozione delle misure di razionalizzazione già indicate in occasione dell'esame di Aspes s.p.a.

5.16 Convention Bureau Terre Ducali s.r.l. consortile

Convention Bureau Terre Ducali s.r.l. consortile partecipata dal Comune di Riccione indirettamente tramite Aspes s.p.a. (con una quota del 0,00035 per cento), ha per oggetto sociale attività di promozione del turismo di affari e congressuale nella Regione Marche.

All'esito della ricognizione svolta l'Ente ne prevede il mantenimento senza interventi.

Dalla documentazione in atti emergono diversi profili di criticità: l'attività svolta non appare soddisfare né il vincolo di scopo né il vincolo di attività.

Ricorrono inoltre la fattispecie di cui all'art.20, comma 2, lett. b (numero degli amministratori superiore al numero dei dipendenti), lett. d (fatturato medio nel triennio precedente inferiore ad un milione di euro) e lett. e (risultato di esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti).

Si richiama pertanto l'Ente a valutare l'adozione delle misure di razionalizzazione già indicate in occasione dell'esame di Aspes s.p.a.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di

ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute, al 31 dicembre 2020, dal Comune di Riccione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Riccione;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 17 novembre 2022;

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Ilaria Pais Greco
(*firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 24 novembre 2022
Il funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)